

**COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA**  
**(Provincia di Arezzo)**

-----  
COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 DEL 5.10.2018

OGGETTO: Determinazioni in merito all'eventuale resistenza in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale in riferimento a ricorso, preceduto da reclamo, avverso l'emissione di avviso di accertamento d'ufficio relativo all'i. m. u. dovuta per l'anno 2013.

=====  
L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **cinque** del mese di **ottobre**, alle ore tredici e minuti quarantacinque, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti gli assessori, signori:  
Faralli Mauro  
Pallanti Barbara  
Valentini Deborah

E' assente l'assessore, signor:  
Aria Aniello

Presiede il sindaco del Comune, sig. Barbagli Marco.

Partecipa il segretario del Comune, dott. Renato Ferrari.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, d. lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1<sup>a</sup>, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile.

Dato atto come, rappresentata e difesa (giusto apposita procura conferita in tal senso), dal dott. Giuseppe Bruschi, commercialista ed esperto contabile in Arezzo, la società Redipar Costruzioni s. r. l. avente sede in Arezzo, abbia fatto pervenire il 1<sup>a</sup> settembre u. s., prot. n. 6553, ricorso da interporre innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, avverso l'avviso di accertamento d'ufficio n. 18 emesso il 13.04.2018 a fronte del mancato versamento dell'i. m. u. afferente all'anno d'imposta 2013, per cui il Ricorrente chiede, in via principale, la dichiarazione di nullità totale ed in subordine, di porre la questione di legittimità costituzionale, sulla base delle norme richiamate;

Dato atto, altresì, che contestualmente al citato ricorso, l'Interessato ha fatto pervenire anche il reclamo e la proposta di mediazione formulati ai sensi dell'art. 17 bis, d. lgs.vo 31.12.1992 n. 546 (aggiunto dall'ar. 39, comma 9<sup>a</sup>, d. l. 6.07. 2011 n. 98, successivamente modificato dall'art. 1, comma 611, lettera "a", legge 27.12. 2013, n. 147 e da ultimo, sostituito dall'art. 9, comma 1<sup>a</sup>, lettera "l", d. lgs.vo 24.09.2015 n. 156, a decorrere dal 1<sup>a</sup> gennaio 2016);

Considerato, a seguito di ulteriore, approfondito esame del ricorso in questione, che risultino ricorrenti i presupposti per designare, in rappresentanza dell'Ente, il Responsabile di posizione organizzativa - Area amministrativa, geom. Mauro Benigni (opportunamente coadiuvato dal soggetto funzionario d'imposta, responsabile dell'ufficio Tributi, sig.ra Simona Gorelli), ai fini dello svolgimento di ogni atto in difesa del Comune, autorizzando nel contempo la costituzione nel relativo giudizio, da parte dell'Organo statutariamente competente;

Esaminata in merito l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Simona Gorelli, tesa a far sì che questo Consesso assuma le determinazioni ritenute opportune in riferimento all'iter giudiziale avviato dal Soggetto passivo d'imposta;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere doverosamente nel senso proposto;

Con votazione favorevole unanime, resa in forma palese,

#### d e l i b e r a

1 - di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile del servizio Tributi, sig.ra Simona Gorelli, in merito a quanto in oggetto;

2 - di autorizzare, conseguentemente, l'Organo statutariamente competente a costituirsi nell'eventuale giudizio in nome e per conto dell'Ente, avverso il sopra citato ricorso, presentato dal sopra citato, dott. Giuseppe Bruschi, procuratore della società Redipar Costruzioni s. r. l. di Arezzo, avverso l'emissione dell'avviso di accertamento meglio specificato in premessa;

3 - di individuare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, quale soggetto cui demandare la rappresentanza dell'Ente in giudizio, con funzioni di tutela degli interessi dello Stesso, il geom. Mauro Benigni che, opportunamente coadiuvato dal Responsabile proponente, assume l'onere dello svolgimento di ogni atto in

rappresentanza e difesa del Comune nel procedimento sopra detto, ivi compreso l'esame preliminare del reclamo e della proposta di mediazione, presentati ai sensi dell'art. 17 bis, d. lgs.vo n. 546/92;

4 - di demandare alla competenza del Responsabile del servizio proponente l'incarico dell'espletamento delle procedure attuative, connesse all'assunzione del presente atto deliberativo, ivi compresa l'adozione di eventuale impegno di spesa;

5 - di disporre che dell'adozione del presente provvedimento venga data comunicazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione nell'Albo pretorio, ai sensi dell'art. 125, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

6 - di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato.



## COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

Ufficio Tributi

Alla Giunta comunale  
= S e d e =

**O G G E T T O:** Ricorso preceduto da reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs.vo n.546 del 31/12/1992 avverso avviso di accertamento d'ufficio in materia di IMU per l'anno 2013 - Nomina della struttura addetta all'esame del reclamo e del rappresentante legale del Comune, in caso di eventuale presentazione del ricorso in Commissione Tributaria.

Considerato che la ditta REDIPAR COSTRUZIONI SRL, con sede in Arezzo (AR), Via Campo di Marte n.20, P.IVA 01643610510, ha inoltrato in data 01/09/2018 (prot. n. 6553) ricorso ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs.vo n. 546 del 31/12/1992 avverso l'avviso di accertamento d'ufficio emesso per insufficiente versamento dell'IMU anno 2013;

Visto l'art. 17-bis del D.Lgs.vo n. 546 del 31/12/1992, così come modificato dall'art. 9 del D.Lgs.vo n. 156 del 24/09/2015, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2016, il ricorso presentato produca anche gli effetti di un reclamo e che possa contenere una proposta di mediazione, facendo sorgere in via automatica un procedimento amministrativo volto al riesame dell'atto impugnato da parte dello stesso ente che lo ha emanato;

Considerato inoltre che tale procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso/reclamo, durante i quali il reclamo deve essere esaminato dall'amministrazione che può a sua volta accogliere o negare l'istanza;

Visto che decorso tale termine, il ricorrente può, entro 30 giorni, costituirsi in giudizio mediante deposito della copia del ricorso presso la Commissione Tributaria;

Considerato che ai sensi del comma 4 del suddetto art. 17-bis del D.Lgs.vo n.546/1992, l'ente deve individuare la struttura competente all'esame del reclamo e della eventuale proposta di mediazione e, dato atto che, in caso di eventuale deposito del ricorso presso la commissione tributaria, risulta necessario individuare il/i soggetto/i atto/i a rappresentare l'ente in giudizio;

Considerato che, ai sensi di quanto espresso dall'art. 11, comma 3 del D.Lgs.vo n. 546 del 31/12/1992, l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio Tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio;

**PROPONE**

- di individuare, nel contenzioso instaurato dalla ditta REDIPAR COSTRUZIONI SRL avverso l'avviso di accertamento d'ufficio emesso per insufficiente versamento dell'IMU anno 2013, la struttura che provveda all'esame del reclamo,

- presentato ai sensi dell'art. dell'art. 17-bis del D.Lgs.vo n. 546 del 31/12/1992, nelle persone del titolare di posizione organizzativa amministrativa, sig. Benigni Mauro, coadiuvato dalla Responsabile dell'ufficio Tributi, sig.ra Gorelli Simona;
- in caso di mancato accoglimento del reclamo, e di successiva presentazione di ricorso presso la Commissione Tributaria da parte del contribuente, di costituirsi in giudizio nella controversia contro questo Ente;
  - di individuare, quali rappresentanti in giudizio dell'ente (in ogni fase e grado), il titolare di posizione organizzativa amministrativa, sig. Benigni Mauro, coadiuvato dalla Responsabile dell'ufficio Tributi, sig.ra Gorelli Simona;
  - di assumere eventuali spese processuali imputandole al capitolo 138.00 (denominato "spese per liti"), del corrente bilancio di previsione 2018/2020.

Marciano della Chiana, 02/10/2018

Il Responsabile del servizio  
Gorelli Simona



Ai sensi di quanto disposto dall'art. 49, D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^, lett.b, legge 07/12/2012, n. 213, in ordine alla proposta suesposta, si esprime :

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Marciano della Chiana, 02/10/2018

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona



- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Marciano della Chiana, 02/10/2018

Il responsabile del servizio  
Gorelli Simona



IL PRESIDENTE  
F.to Barbagli Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Ferrari dott. Renato



=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia nell'Albo pretorio in data odierna per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

li, 10.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE



=====

Copia conforme all'originale per usi amministrativi.

li, 10.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La suetesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi di legge, in data e contro di essa, alla data odierna, non risultano presentati opposizioni o ricorsi.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

